

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

TASSINARI, DALLA CHIESA

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia e alle prestazioni veterinarie

Presentata il 16 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, finalizzata alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti alimentari degli animali da compagnia e per le prestazioni veterinarie, nasce da una considerazione profonda e ormai radicata nella nostra società: gli animali da compagnia sono ormai considerati veri e propri membri della famiglia dalla maggior parte dei proprietari.

Questo sentimento collettivo si è evoluto significativamente nel corso degli anni, portando a una crescente integrazione degli animali nella vita quotidiana e familiare.

Recentemente, la Spagna ha inserito gli animali nel nucleo familiare, un passo importante che riflette il sentimento preva-

lente in tutta Europa e un esempio di come la nostra società si stia evolvendo. Oltre al ruolo affettivo e sociale che gli animali domestici giocano nelle famiglie, è importante sottolineare i benefici tangibili che essi recano, specialmente agli anziani. Diversi studi hanno dimostrato che la cura degli animali domestici migliora la salute fisica e mentale degli anziani.

Ad esempio, l'attività motoria necessaria per prendersi cura di un animale stimola la salute fisica, mentre l'occuparsi e il preoccuparsi per il benessere dell'animale mantiene attive le facoltà cognitive. Questo aspetto è particolarmente rilevante in una società dove l'invecchiamento della popolazione è una realtà crescente.

Inoltre, in un periodo di restrizioni economiche, accentuato prima dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ora dall'inflazione, molte persone si trovano in difficoltà nel provvedere al sostentamento dei propri animali. Questo porta a un aumento del rischio di abbandono o di affidamento degli animali a strutture che, comunque, comportano costi per la collettività.

Ridurre l'onere fiscale sulle necessità di base per la cura degli animali da compagnia contribuirebbe a mitigare questo problema, aiutando le famiglie a mantenere i loro animali e riducendo il fenomeno del randagismo.

Considerato quanto sopra, è evidente l'anacronismo e l'ingiustizia nell'applicare un'aliquota IVA elevata, paragonabile a quella dei beni di lusso, su beni e servizi essenziali per il benessere degli animali da compagnia.

Secondo il 36° rapporto Italia 2024 elaborato dall'Istituto di studi politici, econo-

mici e sociali (EURISPES), il 37,3 per cento delle famiglie italiane ospita un animale domestico. Una recente ricerca di BVA Doxa evidenzia inoltre un ampio consenso popolare per la riduzione dell'IVA in questo settore, sottolineando quindi l'urgenza di un adeguamento legislativo.

Questo dato si evidenzia ulteriormente confrontando la situazione italiana con quella di altri Paesi europei, come la Germania, dove l'aliquota IVA sugli alimenti per cani e gatti è solo del 7 per cento. Questa grande disparità è ingiustificata, considerando il ruolo fondamentale degli animali da compagnia nelle famiglie italiane.

Si propone quindi di modificare la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'aliquota IVA per gli alimenti degli animali domestici e per le prestazioni veterinarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni concernenti la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia e alle prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, il numero 20) è sostituito dal seguente:

« 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto »;

b) alla parte III:

1) il numero 91) è sostituito dal seguente:

« 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto »;

2) dopo il numero 114.2) è inserito il seguente:

« 114.3) prestazioni veterinarie (servizi veterinari codice Ateco 75) ».

2. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 30 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

